COMUNE DI CANICATTI'

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

Uffici Servizi Sociali e Sanitari

FONDO NAZIONALE INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - Legge 28 Ottobre 2013, n. 124 - RIPARTO FONDO ANNO 2016.

SI RENDE NOTO

che con D.D. G. n. 3286 del 21 Dicembre 2016, pubblicato nella GURS n. 3 del 20/01/2017, è stato ripartito il Fondo Nazionale assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'anno 2016 per gli Inquilini Morosi Incolpevoli, di cui alla Legge 28-10-2013, n.124, sulla scorta del numero delle famiglie residenti nei Comuni Capoluogo di Provincia e nei Comuni ad Alta Tensione Abitativa;
che la somma assegnata al Comune di Canicattì, per l'anno 2016, è pari ad € 16.349,17;
che con deliberazione di G.M. n. 14 del 21/02/2017 sono stati stabiliti i requisiti necessari per usufruire del beneficio, nel rispetto delle linee guida approvate con delibera della Giunta di Governo n. 253 del 7 ottobre 2015, già pubblicate nella GURS n. 44 del 30/10/2015;
che per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, dovute ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

I cittadini interessati per potere beneficiare dei contributi destinati ai morosi incolpevoli di cui alla legge 28 Ottobre 2013, n. 124, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere un reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00;
- essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida e di ricadere nella disciplina ordinaria prevista per le procedure esecutive di rilascio;
- essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e risiedere nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio esecutivo per morosi da almeno un anno;
- avere cittadinanza italiana, di un paese dell'Unione Europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'U.E., possedere regolare titolo di soggiorno.

La presenza di un ultrasettantenne, un minore, un invalido accertato almeno al 74% o persona in carico ai servizi sociali o alle ASP costituisce **titolo preferenziale** ai fini della concessione del contributo.
L'importo di contributo è concedibile nella misura massima di dodici mensilità non pagate, alla data di presentazione della domanda e non può superare l'importo massimo di € 8.000,00.
Il canone di locazione annuo rilevabile dal contratto valido e registrato non può essere superiore ad € 8.000,00.

DESTINATARI

I soggetti destinatari dei contributi sono i proprietari degli immobili locati, su formale istanza avanzata da:

- inquilini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata.

Il contributo per la "morosità incolpevole" viene erogato direttamente al proprietario previa dichiarazione:

1. del numero delle mensilità del canone di locazione non pagate, sino ad un massimo di 12 mensilità;
2. di stipulare eventuale nuovo contratto a canone concordato;
3. di accettare, nel caso di nuovo contratto a canone concordato, il contributo in conto versamento deposito cauzionale;
4. dell'obbligo di non attivare le procedure per il rilascio dell'alloggio almeno per i mesi corrispondenti al contributo percepito, sempre che l'inquilino sia in regola con il pagamento delle mensilità successive.

Il contributo è alternativo e non è cumulabile con i contributi previsti dall'art.1, comma 1, della Legge n.80/2014.

Sono esclusi dai benefici i nuclei familiari conduttori:

- di immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, e per unità immobiliari con superficie utile netta interna superiore a 110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente familiare dopo il quarto;
- nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita nel Comune di residenza adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
- che hanno ottenuto l'assegnazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale;
- che abbiano rilasciato l'unità immobiliare locata nell'anno solare antecedente la richiesta, assumendo residenza anagrafica in altra Regione.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande dovranno essere redatte, in carta libera, esclusivamente sugli appositi moduli forniti gratuitamente dal Comune, reperibili anche sul sito ufficiale dell'Ente (www.comune.canicatti.ag.it) e presentate al seguente indirizzo: Uffici Servizi Sociali - Via Domenico Cirillo, n.16, entro e non oltre il **17/03/2017**.

Se la domanda è spedita mediante raccomandata postale farà fede la data del timbro postale di spedizione.

All'istanza, inoltre, dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- Copia contratto di locazione regolarmente registrato;
- Copia del provvedimento di sfratto per morosità datato 2016 con citazione per la convalida;
- Copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del firmatario della domanda;
- Attestazione I.S.E.E del nucleo familiare, completo di dichiarazione sostitutiva unica, in corso di validà;
- Dichiarazione del proprietario dell'immobile di cui all'art. 5 delle Linee Guida approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 253 del 07/10/2015 (GURS n.44 - Parte I - del 30/10/2015);
- Copia del certificato di invalidità superiore al 74% (se in possesso)
- Permesso di soggiorno o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari e di tutto il nucleo familiare.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi agli Uffici amministrativi dei Servizi Sociali di questo Comune, Via D. Cirillo, n.16 - Telefono 0922-734384.

Si avverte che le domande presentate oltre il suddetto termine di scadenza e non corredate dalla suddetta documentazione saranno escluse dal beneficio.

Canicattì 03/03/2017

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
Davide Lalicata

IL SINDACO
Ettore Di Ventura